

# COMUNE DI MONTECRESTESE

## Provincia del VCO

### REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'ESERCIZIO DEI PASCOLI COMUNALI

**ART. 1** - Il Comune di Montecrestese concede in affitto ai proprietari di bestiame , ai titolari o Amministratori di Aziende Agricole secondo le priorità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, i pascoli descritti nel successivo art.2, in seguito denominati pascoli, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

**ART. 2** - I pascoli comunali disponibili, di cui all'art.1, sono suddivisi per zone, identificate sulla base delle consuetudini locali e descritte nelle perizie di stima agli atti del Comune

**ART. 3** - La concessione del pascolo nelle zone di cui all'art. 2 è subordinata alla presentazione presso gli uffici comunali da parte degli interessati di apposita domanda scritta, (secondo il modello, predisposto dal Comune) entro il termine del 31 gennaio (esclusivamente per l'anno 2022 vista la scadenza dei contratti in essere alla fine di marzo, il termine è fissato al 30 aprile ), dell'anno per cui si chiede il pascolo;

**ART 4** - I proprietari o detentori a qualunque titolo di ovini e caprini potranno presentare domanda di concessione solo per i pascoli adibiti a tal uso.

**ART. 5** - È fatto divieto di accedere ai pascoli comunali prima del giorno stabilito negli atti di assegnazione e nei relativi contratti di concessione

**ART. 6** - Il canone annuo da pagarsi in funzione degli animali inalpati e della fruizione del pascolo sarà determinato da apposito atto della Giunta Municipale contestualmente all'approvazione delle relative perizie di stima redatte da tecnico abilitato, riservandosi il diritto di ridurre il canone a seguito di oggettive difficoltà sopravvenute imprevedibili.

**ART. 7** - L'assegnazione dei pascoli , tutti di natura demaniale (uso civico) avverrà secondo il seguente ordine di preferenza e con le seguenti modalità:

- a. allevatore residente stanziale: colui che risiede nel Comune dimorandovi stabilmente ed è proprietario di una mandria/gregge che sverna sul territorio comunale o che, nel periodo di stabulazione, provvede ad accudire la propria mandria/gregge in un Comune montano limitrofo al Comune di residenza,
  - b. allevatore non stanziale: colui che risiede nel Comune ed è proprietario di una mandria/gregge non svernante sul territorio comunale né in quelli montani limitrofi.
  - c. In tutti i casi di cui alle lettere a-b si darà precedenza ai giovani agricoltori come definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea vigenti in materia (comma 8 art. 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168
  - d. Allevatori non residenti nel Comune di Montecrestese, in tal caso si procederà a mezzo di bando pubblico come previsto al successivo punto 7.1
1. Successivamente alla presentazione delle domande la Giunta Comunale provvederà all'assegnazione dei lotti. Nel caso in cui due soggetti aventi diritto presentassero richiesta per la conduzione del medesimo alpeggio, la Giunta Comunale valuterà le istanze tenendo conto della storicità d'insediamento e dell'eventuale conduzione di fondi privati attigui.
  2. In caso di parità, verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni gravati da uso civico.

3. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
4. Nell'attribuzione dei lotti la Giunta Comunale terrà conto di eventuali accordi intercorsi tra gli utenti. Verranno presi in considerazione solo accordi assunti fra gli utenti della stessa categoria.
5. Qualora le richieste dovessero superare la disponibilità dei terreni comunali, il pascolo verrà assegnato in base alle decisioni prese dalla Giunta salvaguardando i principi fondamentali del presente Regolamento.
6. A seguito dell'assegnazione, il concessionario potrà richiedere la certificazione idonea a presentare le domande dirette ad ottenere contributi o finanziamenti;
7. La durata delle concessioni potrà avere durata variabile tra un minimo di anni uno ed un massimo di anni sei, da stabilirsi volta per volta con la delibera di assegnazione.
8. Nel caso di concessioni che comprendano anche fabbricati, il concessionario dovrà, al momento del rilascio della concessione, versare una cauzione che sarà di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale. La cauzione sarà restituita al concessionario al termine della durata della concessione, previa verifica sulle condizioni del fabbricato.
9. Il rilascio di concessioni amministrative della durata inferiore a dieci anni e il miglioramento, il mantenimento fondiario nonché le opere connesse alla sicurezza delle persone e dei luoghi ai fini di tutela degli usi civici per il territorio in stima sono di competenza comunale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009.

### **7.1. Norme riguardanti l'assegnazione dei pascoli soggetti ad Uso Civico a persone prive della titolarità-Modalità di concessione alpeggi e superfici a pascolo esuberanti**

1. Ove la superficie dei pascoli soggetti ad uso civico risulti superiore alle necessità degli aventi diritto, la quantità in esubero potrà essere concessa a titolo oneroso anche a terzi da individuare mediante gara ad evidenza pubblica.
2. È consentita la partecipazione alle persone fisiche, alle società ed anche a due o più allevatori che abbiano costituito un'associazione temporanea di impresa.
3. La gara dovrà essere pubblicizzata mediante pubblicazione di apposito avviso per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio comunale, dandone comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.
4. L'affidamento verrà formalizzato mediante un atto di concessione la cui durata è stabilita di volta in volta nel bando di gara ma che non può mai essere superiore ai 10 anni.
5. La concessione potrà essere revocata con anticipo rispetto alla durata originariamente prevista nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato debba essere destinato a soddisfare i titolari dell'uso civico. In sede di bando e nell'atto di concessione dovrà essere esplicitamente menzionata ed evidenziata la facoltà di revoca da parte del Comune.
6. La revoca avrà effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.
7. I candidati potranno presentare offerte sull'entità del canone con un massimo del 20% rispetto al prezzo base, così come predeterminato con apposita Delibera della Giunta Comunale, anteriormente alla pubblicazione degli avvisi. Si aggiudicherà il lotto chi ha effettuato l'offerta più alta; in caso di parità si procederà secondo il comma 10.
8. Il versamento del canone dovrà essere effettuato anteriormente al rilascio della concessione annuale e nel caso di concessioni pluriennali entro il 1° giugno di ogni anno, a pena di divieto di accesso al pascolo fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.
9. L'istanza di partecipazione alla gara dovrà contenere la dichiarazione di aver preso visione del regolamento e di accettarne le condizioni.
10. A parità di offerte di cui al punto 7 lett. d l'assegnazione del lotto verrà effettuata secondo un ordine di preferenza determinato in base alla sommatoria dei punteggi assegnati all'istanza sulla base dei parametri che saranno fissati nel bando di gara.

11. A parità di punteggio, la preferenza verrà data ai giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 6, c. 4 bis, D. Lgs. 228/2001) ed alle imprese a prevalente partecipazione femminile.

12. In caso di ulteriore parità, la preferenza verrà data ai richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale e di valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive.

13. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

14. Laddove si presentassero interconnessioni tra alpeggi, per cui un pascolo può essere razionalmente sfruttato solamente in connessione con altri di proprietà di privati, si procederà a trattativa privata

**ART. 8** - Entro i termini di cui al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e per ciascun anno dovrà pervenire agli uffici comunali la domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio e per la transumanza (Mod. 6).

Entro il giorno successivo l'inizio della monticazione dovrà essere presentato presso gli uffici comunali il certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali (Mod.7), relativo a tutti i capi oggetto di monticazione e di quanto altro previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

**ART. 9** - Il concessionario del pascolo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la rinuncia all'assegnazione o qualsiasi impedimento al trasferimento del bestiame nel pascolo assegnato.

**ART. 10** - Negli alpeggi uniformi e confinanti i concessionari dei pascoli sono tenuti a custodire il bestiame nel pascolo assegnato per giorni 15 dalla data stabilita ai sensi dell'art. 5. Decorso tale termine, per garantire il benessere del bestiame, i pascoli sono liberi.

**ART. 11** - In assenza di strutture fisse il punto di mungitura ed il punto di sosta notturna degli animali non può essere mantenuto nello stesso luogo per oltre otto giorni. Dopo tale termine il concessionario dovrà provvedere a spostarlo, a ripristinare lo stato dei luoghi, per permettere la ricrescita della vegetazione.

**ART. 12** - I concessionari dei pascoli sono tenuti alla riapertura e mantenimento annuale delle rogge per l'irrigazione e la concimazione dei pascoli.

**ART. 13** - I concessionari non potranno effettuare la concimazione dei pascoli fino a che il foraggio non sia stato consumato interamente dal bestiame. Prima della demonticazione degli animali i concessionari dovranno provvedere alla distribuzione dell'intero concime prodotto sul pascolo stesso.

**ART. 14** - Qualora una zona sia stata richiesta da un unico proprietario di bestiame e ad esso assegnata, questi, previa comunicazione al Comune, potrà integrare il numero di capi precedentemente indicati nella domanda fino a portata massima della zona anche con animali non propri. La portata massima, se non già precisata nelle perizie di stima, verrà stabilita con apposito verbale della Commissione agricoltura.

**ART. 15** - I concessionari dovranno effettuare, in totale accordo con il Comune, a scelta del medesimo e con totale spesa a carico del concessionario, degli interventi di miglioria, tra cui a titolo di esempio: "decespugliamento delle aree abbandonate e cespugliate e loro recupero al pascolo" pulizia di tratti di viabilità (sentieri comunali, strade agrosilvopastorali comunali o consorziali) di utilità pubblica. Tipo ed entità dell'intervento sarà stabilita con l'atto di concessione

Nel caso il concessionario non dovesse adempiere a quanto previsto dal presente articolo l'Amministrazione comunale provvederà a far eseguire le opere addebitando le spese al concessionario inadempiente.

**ART. 16** - Nei pascoli affittati, dove è possibile condurvi al pascolo il bestiame, è fatto assoluto divieto di sfalciare ed asportare l'erba, e ciò per favorire la concimazione con lo sterco degli animali pascolanti,

senza la preventiva autorizzazione allo sfalcio che dovrà ottenersi dal Comune, autorizzazione che potrà essere subordinata alla concimazione artificiale della zona così sfruttata.

**ART. 17** - L'affittuario è obbligato a denunciare immediatamente al Comune tutti gli animali colpiti da malattie infettive, diffuse o sospette in modo da permettere al medesimo di prendere tutti i provvedimenti del caso. Gli animali malati ed affetti da malattie infettive saranno isolati e non si potranno far abbeverare con gli altri animali e nelle acque correnti.

Di detta evenienza dovrà essere immediatamente informata l'autorità veterinaria della zona e compatibilmente con le disposizioni di quest'ultima, l'animale infetto dovrà essere demonticato entro 48 ore.

Il conduttore dovrà provvedere a sue spese i tavolati occorrenti per l'isolamento del bestiame infetto e successivamente alla disinfezione dei siti ove l'animale è stato isolato.

Nessuna deroga è ammessa all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria.

**ART. 18** - Nel caso qualunque animale desse segno di furore, lo stesso dovrà essere immediatamente rinchiuso, a cura del concessionario, nella propria stalle.

#### **ART. 19**

La violazione delle norme di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**ART. 20** - Le infrazioni alle norme del presente regolamento costituiscono anche contravvenzione all'art. 35 del R.D. 30.12.1923 n. 3267.

Sorgendo contestazioni di qualunque specie tra il Comune di Montecrestese e l'affittuario, queste saranno risolte inappellabilmente dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio in armonia con l'art. 135 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 per quanto applicabile.

**ART. 21** - Il Comune potrà eseguire in qualsiasi momento opere di miglioramento straordinario quali spietramenti, decespugliamenti, erpicature, manutenzione, costruzione di fabbricati, in dipendenza dei finanziamenti dell'Unione europea, Statali, Regionali o di altri enti, senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna.

All'affittuario che in dipendenza di quanto sopra non possa utilizzare una parte dei pascoli verrà riconosciuta una detrazione, proporzionale alla parte non utilizzata, sul canone di locazione secondo quanto stabilito al precedente art.19.

**ART. 22** - Tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, per diritti di segreteria ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'affittuario.

**ART. 23** - Trattandosi di modifica al regolamento già approvato, le modifiche entreranno in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione

**ART. 24** - La sorveglianza sull'applicazione del presente Regolamento è demandata agli organi di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e, per il territorio di competenza, alle Guardie dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola.

**ART. 25** - Il Concessionario non potrà concedere l'uso e subaffittare in ogni forma ad altri, ne tutti, ne in parte, pascoli comunali e gli eventuali relativi fabbricati assegnategli